

A cura di Davide Serafin

PROGRESSIVITÀ E PATRIMONIALE

Proposte per il fisco della
Next Generation



La sinistra felice.
www.possibile.com/tessera



INDICE

- 1** PROPOSTA PER L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PATRIMONI
- 5** PROPOSTA DI MODIFICHE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
- 12** RIFORMA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
- 13** CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE





PROPOSTA PER L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PATRIMONI

Definizione

La nuova imposta è **sostitutiva** delle imposte esistenti aventi carattere patrimoniale (IMU-Tasi, imposta di bollo su conto titoli, depositi bancari, imposta su aeromobili e imbarcazioni ecc.). Si tratta di un regime straordinario a cui si accede qualora l'insieme delle attività mobiliari e immobiliari, al netto delle passività finanziarie, detenute da un singolo contribuente in Italia e all'estero, sia **superiore a 1 milione di euro**.

Accesso al regime straordinario

L'accesso al regime straordinario si attiva **in sede di dichiarazione annuale**, una volta riunito l'asse patrimoniale, quando la base imponibile supera un milione di euro. Qualora il contribuente ricadesse nella fattispecie, l'intermediario finanziario **non effettua il versamento alla fonte dell'imposta di bollo** per conto titoli, depositi bancari e altri titoli e contratti. In sede di prima applicazione, l'eventuale imposta di bollo versata è **portata in detrazione** all'imposta sostitutiva.





Determinazione della base imponibile

L'imponibile dovrebbe essere determinato su valori patrimoniali quanto più possibile aderenti alla realtà e stabiliti alla data della dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda la parte immobiliare, in assenza di una riforma del catasto, il valore si dovrebbe determinare **secondo le quotazioni OMI** (Osservatorio del mercato immobiliare) e **in funzione dello stato in cui versa l'immobile** (in uso, non in uso, da ristrutturare, ristrutturato ecc.).

Per l'immobile detenuto come 'prima casa', il valore da inserire in dichiarazione è ridotto del 30%. Le modalità tecniche della valorizzazione da eseguire in sede di dichiarazione annuale dovranno essere specificate in un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la quota finanziaria, la ricostruzione dell'asse patrimoniale potrebbe beneficiare dell'**accesso all'archivio dei rapporti finanziari** dell'Anagrafe Tributaria.

Altri beni mobiliari sono riuniti all'asse patrimoniale anche mediante perizia di parte, i cui costi sono intesi come onere deducibile. Costituiscono inoltre **onere deducibile** tutte le passività finanziarie a carico del contribuente.





Aliquota

In sede di prima applicazione dell'imposta, l'aliquota è fissata nella misura dell'1% per una **base imponibile superiore a 1 milione di euro**.

Successivamente, a partire quindi dal secondo anno di applicazione, l'aliquota è stabilita come segue:

- 0,8 per cento tra 1 milione di euro e 2,5;
- 1 per cento tra 2,5 e 10 milioni;
- 1,5 per valori superiori a 10 milioni di euro di patrimonio.

Detrazione per fedeltà fiscale e altre detrazioni

Si dovrebbe prevedere una **detrazione pari al 5%** dell'imposta per chi, negli ultimi cinque anni, è risultato **in regola con le dichiarazioni dei redditi** e il versamento di imposte e contributi.

In sede di prima applicazione, l'eventuale imposta di bollo versata è portata in detrazione all'imposta sostitutiva.

È prevista una detrazione ulteriore pari al 30% dell'imposta qualora il reddito imponibile Irpef dell'anno fiscale precedente sia inferiore a 75 mila euro; del 15% se il reddito è compreso tra 75 mila e 100 mila; del 5% tra 100 e 125 mila euro.





Destinazione del gettito

Il gettito di questa imposta deve essere vincolato a **investimenti nella scuola e nell'università, e nelle misure di riduzione delle emissioni di CO₂**. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottopone al Parlamento un **rapporto di come sono stati effettivamente spesi** gli introiti generati dalla nuova tassa. In relazione al **minor gettito** derivante ai comuni dell'imposta municipale unica (IMU-Tasi) viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.

Efficacia della nuova imposta

A distanza di un anno dalla sua introduzione, la nuova imposta è valutata circa la sua efficacia in termini di equità e di gettito atteso. L'imposta è valutata anche in relazione alle strategie elusive messe in atto per ovviare alla nuova fattispecie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenta una relazione annuale al Parlamento su tali aspetti.





PROPOSTA DI MODIFICHE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Fine del regime sostitutivo: tornare a una IRPEF onnicomprensiva

La proposta è quella di sostituire la ISOS (Imposta Sostitutiva sui Redditi da Capitale) con Ritenuta di Acconto e tassazione in dichiarazione annuale (progressiva Irpef). La ritenuta d'acconto alla fonte è stabilita con l'aliquota del 23% e le fattispecie identificate sono soggette alla tassazione in dichiarazione annuale, progressiva Irpef, con detraibilità della ritenuta.

I proventi derivanti da **prodotti finanziari** sono così **riuniti** al reddito personale del contribuente.





Fattispecie coinvolte

Interessi, dividendi e plusvalenze ottenuti da:

- Azioni italiane ed estere;
- Obbligazioni italiane emesse da società quotate, banche e altri grandi emittenti;
- Obbligazioni italiane emesse da società non quotate;
- Obbligazioni estere;
- Obbligazioni emesse da enti territoriali di paesi inclusi nella White List;
- Titoli atipici;
- Partecipazioni non qualificate italiane ed estere (con eccezione di quelle non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in "black list");
- Fondi immobiliari italiani ed esteri;
- Contratti derivati (compr. Opzioni, future, swap, certificates, CFD ecc.).





Riforma delle aliquote IRPEF

Per riaffermare il principio della progressività fiscale e riequilibrare il prelievo Irpef sui redditi più elevati, si prevedono le seguenti modifiche sulle aliquote:

- riduzione al 35 per cento dell'attuale aliquota al 38 per cento;
- previsione di altri tre scaglioni di imposta così definiti:
 1. 45 per cento per i redditi compresi fra 75 mila e 120 mila euro;
 2. 50 per cento per i redditi tra 120 mila e i 300 mila euro;
 3. 55 per cento per redditi superiori a 300 mila euro.

Scaglioni		Differenza	Aliquota	Massimo importo
0	15000	15000	0,23	3450
15000	28000	13000	0,27	3510
28000	55000	27000	0,35	9450
55000	75000	20000	0,41	8200
75000	120000	45000	0,45	20250
120000	300000	180000	0,50	90000
>300000			0,55	





Modifiche alla detrazione principale

Rimodulazione della detrazione per lavoro dipendente con la previsione di un'ulteriore soglia di importo fisso fino a 15 mila euro e regressione lineare fra 15 mila e 55 mila euro.

DETRAZIONE

Scaglioni		Detrazione
0	8000	1880
8000	15000	1840
15000	55000	$1840 - 0,046 * (\text{reddito imponibile} - 15000)$
55000		0





Riduzione del cuneo fiscale per gli incapienti

Per ovviare ai problemi di **equità** relativi agli **incapienti**, che sono al di fuori del perimetro dell'imposta ma sono anche al di fuori dei benefici derivanti da detrazioni e bonus, si potrebbe **ridurre il cuneo fiscale** agendo sulla contribuzione sociale.

L'aliquota che grava sul lavoratore dipendente è quella relativa alla **previdenza obbligatoria**, pari a circa il 9,2 per cento della retribuzione annuale lorda (RAL), che aumenta al 10,2 per cento al superamento di circa 46mila euro annui. È previsto un massimale che interrompe l'obbligo contributivo poco oltre i 100mila euro di reddito (tetto contributivo - cfr. Circolare INPS n. 19 del 31/01/2017).

L'intento è quello di operare uno **sconto sulla contribuzione sociale versata dal lavoratore**, così distribuito:

- 1 fascia: -5,5% fino a 9950 euro di RAL

(corrispondente a 9 mila euro di reddito imponibile);

- 2 fascia: -1,5% fra 9950 e 16518 di RAL (fra 9 mila e 15 mila di reddito imponibile);
- 3 fascia: -0,5% fra 16518 e 26429 di RAL (fra 15 mila e 24 mila euro di reddito imponibile).

La modifica così apportata permette di **spostare risorse verso gli incapienti per circa 850 milioni di euro**.





Cancellazione dell'articolo 24 bis del TUIR (imposta forfettaria)

L'imposta forfettaria di 100 mila euro prevista per chi sposta la propria residenza fiscale in Italia dovrebbe essere abrogata per ragioni di equità.

Ininfluente dal punto di vista del gettito (garantisce all'Erario appena 42 milioni di euro) ha coinvolto appena 421 cosiddetti **"grandi paperoni"** il cui effetto nei termini di maggiori consumi e spese nel nostro paese è irrisorio.

La persistenza del regime di favore invece rafforza l'idea errata e priva di fondamento che se i ricchi pagassero meno imposte allora sarebbe meglio per tutti.





Gettito atteso

Dalle stime, l'insieme degli interventi dovrebbe essere a **saldo zero** per il gettito fiscale:

- **Cancellazione ISOS:** i maggiori introiti, che ricadrebbero sulle famiglie del quarto e quinto quintile di reddito più elevato, si attestano a circa 3,5-4 miliardi.
- **Revisione aliquote:** si stima che il saldo della riduzione dell'aliquota del 38% al 35% e gli incrementi derivanti dagli ulteriori scaglioni sopra 75mila euro sia a saldo zero, con un totale di circa 1,5-2 miliardi redistribuito verso le classi di reddito medie.
- **Nuova detrazione:** la nuova struttura della detrazione principale dovrebbe assorbire circa 3 miliardi.
- **Taglio cuneo fiscale agli incapienti:** la modifica prevista permette di spostare risorse verso gli incapienti per circa 850 milioni di euro.
- **Cancellazione regime forfettario per i grandi paperoni:** si presume che alla cancellazione del regime di favore, i suddetti spostino in breve tempo la propria residenza altrove e pertanto ciò potrebbe ridurre il gettito di circa 42 milioni di euro.





RIFORMA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La proposta è volta principalmente alla **riduzione della franchigia** che viene diminuita a 500 mila euro per gli eredi in linea retta (oggi è appunto fissata a 1 milione), a 450 mila euro per gli eredi in linea collaterale.

Senza modificare alcunché sino a valori patrimoniali di 75 mila euro, si dovrebbero stabilire **aliquote crescenti per valori patrimoniali superiori**, sino a toccare il 20 per cento oltre i 26 milioni di euro. Onde scongiurare l'ipotesi per cui l'imposta possa colpire eredi in condizioni economiche di svantaggio, si dovrebbe prevedere l'**esenzione totale nel caso in cui il proprio indice della situazione economica equivalente (ISEE) sia in fascia 1**.

Tabella delle
aliquote

Aliquota in funzione del valore del patrimonio
(migliaia di euro)

Eredi / Legatari	Franchigia	75	300	600	6000	13000	26000	>26000
Coniuge e parenti in linea retta	500000	4	6	8	10	12	14	20
fratelli e sorelle	450000	6	8	10	12	14	16	22
parenti fino al 4° / affini linea retta / affini in linea collaterale sino al 3°	-	6	8	10	12	14	16	22
altri soggetti	-	8	10	12	14	16	18	24





CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE

- **Modifiche al Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio**, del 12 luglio 2016: uniformazione dei soggetti passivi a cui si applica la disciplina sulla tassazione in uscita (articolo 2), CFC (articolo 4) e disallineamenti da ibridi (articolo 6), che devono essere - secondo il dettato della Direttiva - tutti i contribuenti soggetti all'imposta sulle società, con inclusione anche dei cd. "soggetti Ires, senza reddito d'impresa", ossia enti non commerciali quali trust e fondazioni. All'art. 1 comma 2 è apportata una modifica volta alla riduzione del limite di deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi in rapporto all'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization): l'eccedenza può essere utilizzata ai fini della deduzione negli esercizi successivi sino a un massimo di cinque periodi d'imposta (e non più illimitatamente come ora).
- **Riduzione del limite di fatturato consolidato** (oggi fissato a 750 milioni di euro - cfr. Direttiva (UE) 2016/881) a 300 milioni oltre il quale è obbligatorio presentare la **rendicontazione CbCr** (country-by-country reporting - DAC4) da parte della società capogruppo, avente obbligo di redazione del bilancio consolidato.
- Per il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale nazionale: **estensione del fisco elettronico**.

